

**Delibera del COA di data 12 marzo 2004 in materia di
LEGITTIMO IMPEDIMENTO DELL'AVVOCATO DONNA IN GRAVIDANZA**

- Vista l'entrata in vigore del decreto legislativo 26.3.2001 n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità) e in particolare l'art. 16 il quale così dispone:
"È vietato adibire al lavoro le donne:
 - durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto dall'art. 20;
 - ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
 - durante i tre mesi dopo il parto;
 - durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto";
- Visti gli artt. 420 ter comma 5 e 484 comma 2 bis cpp i quali prevedono che, nella fase delle indagini preliminari e delle udienze preliminari (art. 420 ter cpp), nonché nelle fase del giudizio (art. 484 cpp), in caso di assenza del difensore il giudice con ordinanza anche d'ufficio rinvia ad una nuova udienza "quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato"..
- considerato che l' applicazione analogica al processo civile degli artt. 420 ter comma 5, e 484 comma 2 bis cpp discende dall' art. 3 della Costituzione, nonché da evidenti ragioni di pari opportunità;
- considerata la necessità che sia riconosciuto anche alla donna avvocato lo stato di gravidanza quale legittimo impedimento sul lavoro, e dunque quale legittimo impedimento a comparire alle udienze;
- considerato che l' applicazione analogica dell' art. 16 del d. lgs. n. 151/2001 alle libere professioniste in genere e alle donne avvocato per quel che qui interessa risulta d'obbligo sia in quanto diretta e doverosa attuazione degli artt. 3, 31 e 32 della Costituzione sia per elementari ragioni di logica e di buon senso. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, non si vede perché la presunzione assoluta stabilita dal legislatore di incompatibilità tra maternità e esercizio dell' attività lavorativa e, quindi, la presunzione assoluta di pericolosità dell'attività lavorativa nel periodo considerato, debba valere solo per le lavoratrici dipendenti;
- considerato che nel caso della donna avvocato non può non evidenziarsi che l'esercizio di tale professione sia oltremodo faticoso, fisicamente e psicologicamente, in quanto obbliga a pesanti tour de force d'udienza, orari imprevedibili ed irregolari, trasferimenti;

Per le premesse di cui sopra

È DEL PARERE CHE

per i due mesi antecedenti alla data presunta del parto e per i tre mesi successivi sussiste il legittimo impedimento a comparire alle udienze per il solo fatto della gravidanza, a prescindere dall'esistenza di patologie connesse o ulteriori;
dall' applicabilità del d. l.vo. n. 151/2001 consegue che, ai fini della legittimità della richiesta di rinvio dell'udienza da parte del difensore e ai fini della rimessione in termini, deve ritenersi necessaria e sufficiente l'allegazione della documentazione prevista dall'art. 21 del d. lgs. n. 151/2001, ossia "il certificato medico indicante la data presunta del parto".

